

Data di pubblicazione: 22 settembre 2020

LUIGIA DI COSOLA*

Minoranze linguistiche: la comunità Arbëresh

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Garanzia costituzionale dei diritti linguistici– 3. *Segue* Il sistema delle fonti – 4. La tutela linguistica in sede processuale. – 5. La comunità Arbëresh.

*“La mente non è un vaso da riempire ma un fuoco da accendere
perché s'infuochi il gusto della ricerca e l'amore della verità”*

Plutarco

1. Introduzione

L'intensificazione dei flussi migratori e la globalizzazione hanno creato una realtà interconnessa, dinamica e multietnica. Negli Stati maggiormente evoluti in termini di economia e tasso di occupazione, le società odierne risultano essere disomogenee in quanto sempre più multiculturali e caratterizzate da gruppi di minoranze. Si profila un vero e proprio problema definitorio in merito a cosa si debba intendere per “minoranza”. Il diritto, infatti, non si occupa di cosa induca a identificare

* Assistant Lawyer Studio legale “Deloitte Legal”- Bari-Assistente volontaria di diritto commerciale- Dipartimento di Giurisprudenza-Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

le minoranze, ma di come sono identificate. Al contrario, le altre discipline come la sociologia, la scienza politica, la psicologia, l'antropologia, la storia o l'economia, si occupano di indagare sui fattori di identificazione delle minoranze.¹

Il concetto di minoranza, inteso come gruppo di persone che si distingue per qualche aspetto da tutti gli altri, è difficilmente precisabile, potenzialmente infinito, perché infiniti sono i possibili elementi di distinzione: si può per esempio appartenere ad una minoranza in quanto uomo o in quanto donna, in quanto religioso o in quanto ateo. Quando si affronta il tema delle minoranze ci si riferisce normalmente a gruppi che si identificano per peculiari legami etnici, linguistici o religiosi e che manifestino un sentimento di solidarietà, tendente a preservare la propria cultura, le proprie tradizioni, la propria religione o la propria lingua. Di talché, il concetto di minoranza risulta essere variamente declinabile come minoranza etnica, linguistica, culturale, religiosa.

Nell'alveo della tutela dei diritti fondamentali, è certamente rilevante ed attuale il tema dei diritti delle minoranze che rappresenta, altresì, «un problema che presuppone la consapevolezza dell'importanza che assume la difesa delle identità e delle diversità per la costruzione di società democratiche e pluraliste»². La tutela delle minoranze linguistiche rappresenta un terreno fertile per esperire numerose riflessioni, non soltanto di stampo normativo ma altresì considerazioni di carattere

¹ F. Palermo J. Woelk, “*Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*”. Seconda Edizione Cedam, Milano 2011. p.14 ss.

² S. Lariccia, voce «*Minoranze in Europa*», in *Enc. dir.*, V, Agg. 2001, 762.

storico, sociologico e geografico, che permettono di ripercorrere sentieri alla riscoperta delle numerose identità regionali e locali di cui l'Italia è imperniata. Per ciò che qui rileva ai fini del presente elaborato, basti ricordare che l'Italia è certamente un *unicum* nello scenario internazionale per la ricchezza del suo patrimonio socio-culturale. A riprova di ciò si rammentano i dati statistici diffusi dal Ministero dell'Interno, dai quali emerge come circa il 5% della popolazione italiana ha, quale lingua materna, un idioma diverso dall'italiano³. L'Italia, infatti, attribuisce grande importanza alla tutela delle minoranze linguistiche e si è dotata, nel corso degli anni, di una serie di strumenti per riconoscere loro il diritto di usare la propria lingua nei rapporti sociali ed amministrativi.

Si premette sin d'ora che le identità culturali, religiose, linguistiche e più in generale i diritti e le libertà connesse a minoranze, sia esse volontarie, diffuse o forzose, vengono protette attraverso due strategie distinte: da un lato politiche di integrazione e, di segno opposto, politiche di rafforzamento delle differenziazioni. Potrebbe dunque essere naturale chiedersi se rafforzare le differenze non possa determinare una frantumazione dell'unità nazionale. Oppure se tutelare l'utilizzo della propria lingua in sede processuale, tenuto conto di tutte le attività che ciò innesca (per citarne alcune si consideri la necessità di garantire consulenza legale, comunicazioni ai familiari, interpreti, traduzioni scritte) siano sostenibili economicamente o se non rimangano, in realtà, lettera morta.

³ Ministero dell'Interno, III Rapporto Nazionale sull'attuazione degli strumenti di protezione delle Minoranze linguistiche 2009.

Sulla scorta di tali premesse, il presente contributo intende offrire una disamina degli strumenti di tutela giuridica che sono stati realizzati a livello comunitario e di quei strumenti che, in particolare, l'ordinamento italiano offre alle minoranze linguistiche radicate nel territorio, in prospettiva comparata con altri ordinamenti giuridici, cogliendo l'occasione di raccontare, sia pur succintamente, la storia della comunità Arbëresh che rappresenta certamente un pezzo di Albania presente da secoli nel territorio italiano, e che testimonia lo stretto legame non solo geografico, ma soprattutto storico tra i due paesi dirimpettai.

2. Garanzia costituzionale dei diritti linguistici

“La repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.

Così recita l'art. 6 della Costituzione italiana.⁴ Un antecedente storico cui il Costituente potesse volgersi era rappresentato dall'art 113 della Costituzione di Weimar⁵. Nel caso della suddetta disposizione si trattava di libertà negativa delle minoranze alloglotte aventi diritto a non essere ostacolate nel libero svolgimento linguistico, laddove, invece, la

⁴ Esso fu introdotto dalla Costituente in Assemblea, per iniziativa di Tristano Codignola.

⁵ L'art. 113 della Costituzione di Weimar statuiva che “La parte di popolazione del Reich alloglotta non può, sia in via legislativa che amministrativa, essere ostacolata nel suo libero svolgimento nazionale, specialmente per quanto riguarda l'uso della lingua materna nell'istruzione, nell'amministrazione interna e nella giurisdizione”.

disposizione dell'articolo 6 della Carta repubblicana afferma il principio di una tutela attiva da parte della Repubblica.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha in più occasioni affermato che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale. Nella sentenza n.15 del 1996 si legge che tale principio, il quale rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell'Ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, è stato numerose volte valorizzato dalla giurisprudenza della Corte, anche perché esso si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti "supremi", che qualificano indefettibilmente e necessariamente l'ordinamento vigente: il principio pluralistico riconosciuto dall'art. 2 – essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare – e il principio di eguaglianza riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione, il quale, nel primo comma, stabilisce la pari dignità sociale e l'eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua e, nel secondo comma, prescrive l'adozione di norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie.

Nell'interpretazione resa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 170 del 2010, la norma di cui all'art 6 Cost. rappresenta una sorta di tratto ulteriore della dimensione costituzionale repubblicana che finisce per essere destinata alla custodia e alla valorizzazione di patrimoni di sensibilità collettiva, per quanto riuniti in comunità numericamente

“minori”. Il precetto di cui all’art 6 si irradia in un novero di disposizioni, come ad esempio negli statuti del Trentino –Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia che recano previsioni attinenti alla tutela delle minoranze di lingua tedesca, francese, ladina slovena, presenti in quelle Regioni, o ancora nella legge recante “norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” n.482 del 1992 di cui si dirà *infra*.

Orbene, l’esplicita menzione nella Carta costituzione della tutela delle minoranze linguistiche rende certamente peculiare l’ordinamento giuridico italiano, unitamente a pochi altri stati europei. È altrettanto certo che le differenze linguistiche vengono tutelate dagli ordinamenti costituzionali come divieto di discriminazione nel rispetto del principio di eguaglianza sancito dall’art 2 Cost. Invero, minimo comune denominatore delle Costituzioni europee del secondo dopoguerra, successive alle esperienze dei regimi autoritari, è la codificazione del divieto di assumere la lingua quale criterio per introdurre norme discriminatorie⁶.

L’art. 3 Cost. Italiana e l’art. 8.2 Cost. Svizzera, ad esempio, vietano ogni discriminazione fondata sulla differenza linguistica.⁷ L’art. 3.3 della Costituzione spagnola statuisce che la ricchezza dei diversi linguaggi della

⁶ Alla base di questo atteggiamento vi è la considerazione che gli elementi etnici, razziali, linguistici e religiosi sono stati utilizzati per negare la pari dignità morale e giuridica di tutti gli individui.

⁷ L’art 8.2 della Costituzione Svizzera così recita: “*Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche*” <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19995395/index.html>

Spagna costituisce un patrimonio culturale meritevole di speciale protezione.

Le disposizioni costituzionali applicano, per un verso, il principio di eguaglianza formale basato sulla parità tra individui; per altro verso, l'eguaglianza sostanziale, riconoscendo azioni positive a favore delle lingue minoritarie di guisa che saranno legittime specifiche azioni positive finalizzate a rimuovere ostacoli all'eguaglianza effettiva fra gli individui.

La tutela dei diritti linguistici ben si concilia con l'ulteriore profilo relativo al pluralismo ed al valore delle differenze. In tal senso, i diritti di eguaglianza implicano anche il diritto alla tutela delle specificità profilandosi un vero e proprio diritto all'uso della propria lingua.

Il pluralismo linguistico è considerato una ricchezza da salvaguardare: la diversità tra i popoli, le specificità linguistiche, culturali, religiose costituiscono un importante background non solo per il singolo, ma per l'intera collettività.

Altro esempio di carta costituzionale che tutela i diritti linguistici delle minoranze è la Costituzione Albanese del 1998. Nel territorio albanese, infatti, sono presenti diverse minoranze come quella greca, macedone, serbo – montenegrina e valacca, attualmente considerate ufficiali. A tal proposito, si può fare riferimento ad una pluralità di norme costituzionali. In primo luogo l'art. 18 commi 1 e 2, sancisce il principio di non discriminazione per cui tutti sono uguali di fronte alla legge e nessuno può essere ingiustamente discriminato per ragioni di sesso, razza, credo religioso o filosofico e status sociale o di parentela. L'art 20

Cost. Albanese prevede che le minoranze nazionali possano esprimere liberamente, senza nessun tipo di proibizione, la loro appartenenza etnica, culturale, religiosa e linguistica, attribuendo loro contestualmente il diritto positivo a tutelarla e svilupparla, a istruirsi nella lingua materna, nonché ad aderire alle associazioni organizzate per la tutela dei loro interessi ed identità (2 comma). Tuttavia non è stata elaborata una disciplina *ad hoc*, unica e di riferimento, per la tutela delle libertà e dei diritti delle minoranze. Tale mancanza, giudicata un *vulnus* del sistema giuridico, è stata rilevata dallo stesso gruppo di lavoro istituito nel 2002 dal parlamento albanese, nell'ambito dei negoziati per la firma dell'Accordo di Stabilizzazione ed Associazione con la Commissione Europea. Tale lacuna, tassello cruciale per favorire il raggiungimento degli standard internazionali⁸ necessari per favorire l'ingresso dell'Albania nell'Unione Europea, è tuttavia compensata da numerose norme disseminate nell'ordinamento giuridico. Non si può non tener conto che il principio di eguaglianza ed il divieto di discriminazione nei confronti di appartenenti a gruppi etnici e minoritari, permeano la legislazione statale albanese. Il codice penale, il codice del lavoro, il codice di procedura amministrativa e penale, il codice civile e persino la legge che regola l'accesso agli archivi pubblici ed alle biblioteche dello Stato garantiscono il diritto alla differenza.

⁸ Le conclusioni del gruppo parlamentare sono state rese note nel *Action Plan for the Implementation of the European Partnership Priorities* del 2004, p. 145, sia nel *National Plan for the Implementation of the Stabilisation and Association Agreement 2007-2012* del 2007, p. 61.

3. Il sistema delle fonti

La garanzia e la promozione dei diritti linguistici è assicurata da una molteplicità di fonti di diritto. In attuazione dell'art 6 Cost. di cui *supra*, il Parlamento italiano ha approvato, seppur con ritardo rispetto all'entrata in vigore della Carta Costituzionale, la legge n.482 del 15 dicembre 1999 recante "Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche". Quest'ultima pur salvaguardando il principio di unità nazionale, riconosce la pluralità delle espressioni linguistiche e culturali del Paese e valorizza nel contempo il ruolo delle autonomie ponendosi nel solco del decentramento amministrativo attraverso l'attribuzione agli enti locali di compiti fondamentali per l'attuazione delle previsioni contenute nella norma.

Le minoranze linguistiche storiche sono state individuate nelle popolazioni albanesi (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia) catalane (Sardegna), germaniche (Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Trentino Alto Adige /Südtirol, Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste e Veneto), greche (Calabria e Puglia), slovene (Friuli-Venezia Giulia) e croate (Molise) nonché di quelle parlanti il francese (Piemonte e Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste), il francoprovenzale (Piemonte, Puglia e Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste), il friulano (Friuli-Venezia Giulia), il ladino (Trentino-Alto Adige/Südtirol e Veneto), l'occitano (Calabria, Liguria e Piemonte) e il sardo (Sardegna). In particolare, per la prima volta,

l'italiano viene definito, all'interno dell'art.1 comma 1 della legge n. 482⁹, quasi a voler sottolineare un parallelismo tra il riconoscimento dei diritti delle eteroglossie e l'esigenza di ribadire, o meglio, affermare la necessaria priorità del codice comune. È interessante notare come il primo riconoscimento a livello giuridico dello *status* di lingua ufficiale dell'italiano, sia contenuto nell'alveo di una norma diretta a salvaguardare le lingue di minoranza.

Se sotto molteplici aspetti la legge n 482 risulta essere innovativa, per altro verso la nozione di “minoranza linguistica” ivi contenuta, si rivolge soltanto a quelle considerate “storiche” nell'esperienza italiana, indicando espressamente le specifiche “popolazioni” destinatarie della tutela nonché quelle «parlanti» alcune “lingue” determinate. L'art. 2,¹⁰ infatti, dopo aver ribadito l'ufficialità della lingua italiana, elenca le minoranze linguistiche utilizzando il termine “popolazioni” escludendo così le minoranze “diffuse” e le minoranze “nuove”. Per “minoranze diffuse” si intendono quelle che si collocano in maniera disomogenea all'interno di determinate aree in modo non territoriale. Con il termine “minoranze nuove” ci troviamo di fronte ad un problema recente ed in rapida crescita che mal si concilia con il dettato normativo. Invero, la costante

⁹ In ossequio al principio di unità nazionale, costituisce un baluardo insormontabile l'uso della lingua italiana che deve sempre conservare il carattere ufficiale, nonché il primato rispetto alle altre lingue (cfr. da ultimo TAR Lombardia, sez. III, 25 maggio 2013, n. 1348).

¹⁰ L'art 2. della legge n. 482/1999 così recita: *In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.*”

presenza di immigrati nel territorio italiano favorisce certamente la formazione di minoranze linguistiche che non possono trovare tutela poiché per costituire una minoranza vera e propria si debbono maturare determinate condizioni che si possono sintetizzare nell'avvenuta formazione di una entità socialmente aggregata, riconoscibile per istruzioni e strutture di vita comunitaria, e soprattutto per la condivisione di una volontà di conservare lingua, cultura, religione e identità di origine.

Altro punto interessante è il secondo comma dell'art. 9 il quale prevede che "le pubbliche amministrazioni provvedono a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela". L'obbligo di utilizzare determinate lingue in specifiche aree territoriali dove questa può essere maggioritaria, induce taluni ordinamenti ad introdurre forme particolari di selezione del personale delle pubbliche amministrazioni basate su criteri linguistici. A tal proposito, si può fare l'esempio della Spagna. Com'è noto, la lingua ufficiale è il castigliano. Ci sono diverse regioni cd. *Comunidades autónomas*, i cui relativi statuti elevano la lingua locale a lingua co-ufficiale, basti pensare al caso della *comunidad autonoma* della Cataluña con la lingua Catalana ed alla *comunidad autonoma del País Vasco* con la lingua *Euskera*. Sul riconoscimento della lingua co-ufficiale come requisito per l'accesso all'impiego pubblico il *Supremo Tribunal Constitucional* si è espresso nei seguenti termini: «la exigencia del conocimiento del idioma que es oficial en el territorio donde actúa la Administración a la que se aspira a servir es perfectamente incluible dentro de los méritos y

capacidades requeridas» (*Sentenza del Tribunal Constitucional n. 46 del 28 febbraio 1991*).

La normativa in esame si è sviluppata con maggior ampiezza a livello regionale. Gli statuti di diverse regioni perseguono l'obiettivo di tutelare i patrimoni linguistici e culturali delle diverse etnie. Queste esigenze sono alla base della particolare autonomia di cui godono alcune regioni come il Friuli Venezia Giulia, la Valle d'Aosta ed il Trentino- Alto Adige /Sudtirolo. La legge 23 febbraio 2001 n. 38 reca "Norme a favore della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia". Scopo della norma è quello di assicurare uniformità alle misure di tutela di tale minoranza presente nella maggior parte delle province di quella regione, alcune delle quali godevano di un regime di tutela particolare derivante da accordi internazionali stipulati a seguito delle vicende belliche della seconda Guerra mondiale, vale a dire l'art. 8 del Trattato di Osimo, stipulato con l'ex Jugoslavia e ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, che ha confermato le disposizioni di tutela per la minoranza slovena contenute nello Statuto speciale allegato al Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954.

Nell'alveo della tutela dei diritti linguistici, ricoprono un ruolo significativo le normative introdotte a livello comunitario. Si stima, infatti, che in Europa vi siano oltre quaranta milioni di persone appartenenti ad almeno 400 minoranze linguistiche autoctone. Un cittadino europeo su sette parla una delle circa 60 lingue minoritarie regionali.

Tra le normative di protezione dei diritti linguistici merita un'attenzione particolare la Carta europea delle lingue regionali. Le disposizioni contenute nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (1948) si limitavano in via generale, infatti, alle libertà ed ai diritti della persona ed al regime linguistico delle istituzioni.

Poco incisivo anche il Patto internazionale sui diritti civili e politici (Trattato delle Nazioni Unite adottato nel 1966 al fine di garantire il rispetto dei diritti civili e politici dell'uomo) il cui postulato di partenza prevede che tutti i soggetti siano dotati di pari dignità e di diritti uguali e inalienabili. Ogni individuo ha dei doveri verso gli altri, al fine di garantire la giustizia e la pace nel mondo. L'art. 27 della suddetta convenzione afferma che: "In quegli stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua in comune con gli altri membri del proprio gruppo." Nel Trattato non solo si fa riferimento alla presenza di minoranze linguistiche, ma si afferma anche l'esistenza del diritto ad usare la lingua in comune con gli altri membri del proprio gruppo.

Con riferimento specifico all'area Europea, *l'European Charter for Regional or Minority Languages* (ECRML) rappresenta il primo rilevante passo in avanti nella percezione sino a quel momento avuta della questione delle lingue in Europa. È un trattato concluso a Strasburgo il 5 novembre 1992 nell'ambito del Consiglio d'Europa ed entrato in vigore quando è stato ratificato dai primi cinque stati, nel marzo del 1998. Vi possono

aderire tutti gli Stati, anche quelli che non presentano lingue minoritarie al proprio interno. Nasce al fine di promuovere la salvaguardia delle lingue minoritarie come patrimonio culturale in via di estinzione, ma anche al fine di garantire alle minoranze di partecipare alla vita pubblica. Gli Stati che hanno firmato e ratificato la convenzione si impegnano a: riconoscere le lingue regionali e minoritarie come espressione di ricchezza culturale, rispettare la zona geografica dove una lingua regionale o minoritaria è radicata, adottare azioni efficaci per promuovere queste lingue, facilitarne l'uso, scritto e parlato, nella vita pubblica e privata, promuovere gli scambi transfrontalieri, proibire ogni distinzione, discriminazione, esclusione, restrizione o preferenza relative alla pratica di una lingua minoritaria o ogni atto destinato a scoraggiare o mettere in pericolo il mantenimento o lo sviluppo di essa, promuovere la comprensione tra tutti i gruppi linguistici di un Paese.

È interessante notare come il Consiglio d'Europa nel Preambolo della Carta si soffermi sull'interculturalismo e il multilinguismo come attributi di un'Europa democratica e basata sulla diversità culturale. Si sente l'influenza di un periodo storico ormai caratterizzato dalla circolazione di cittadini nei territori dell'Unione Europea: un diritto non più unicamente locale e sedentario, bensì aperto alla diversità, interculturale. Tra le misure previste nel trattato che gli Stati devono adottare per perseguire gli obiettivi *ut supra*, si ricordano le più rilevanti: assicurare l'istruzione prescolare, primaria, secondaria e universitaria nella lingua minoritaria o regionale, nonché garantire agli adulti corsi di educazione o di istruzione permanente nelle lingue minoritarie o regionali, assicurando che vengano

insegnate anche la storia e la cultura della lingua minoritaria o regionale. Per quanto attiene alle autorità giudiziarie, la Carta sancisce che nelle procedure penali, civili ed amministrative, il giudizio sia condotto nella lingua minoritaria o regionale, su richiesta delle parti, che devono potersi esprimere nella propria lingua senza ulteriori costi e con l'ausilio di un interprete, se necessario. I funzionari pubblici e le pubbliche amministrazioni devono utilizzare le lingue regionali e minoritarie nei rapporti con le persone che si rivolgono a loro in tali lingue, e devono mettere a disposizione delle minoranze moduli e documenti in lingua. Infine, le Parti si impegnano ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali che le legano agli altri Stati in cui venga usata la stessa lingua in forma identica o simile.

Nel 2013 è stato promosso dal FUEN (Unione federale delle nazionalità europee) il *Minority Safepack – One million Signatures for Diversity in Europe*, quale Iniziativa dei cittadini europei - strumento di democrazia partecipativa. Con esso sono proposte una serie di atti legislativi tesi alla tutela delle persone appartenenti a minoranze nazionali e linguistiche e al rafforzamento della diversità culturale e linguistica nell'Unione, includendo anche disposizioni in materia di aiuti di stato. L'iniziativa, riconosciuta dalla Commissione europea solo nel 2017, è stata presentata alla CE a inizio 2020 una volta raccolti 1,1 milioni di firme, in attesa che questa decida se il procedimento può essere trasformato in un iter legislativo. A supporto di questa azione, nell'ambito del Parlamento europeo, è stato recentemente istituito un nuovo gruppo interpartitico di

deputati con l'obiettivo di sostenere l'azione del *Minority SafePack* a salvaguardia dei diritti delle minoranze.

4. La tutela linguistica in sede processuale

Le politiche legislative nazionali cristallizzano meccanismi attraverso i quali implementare i diritti linguistici. Tra questi, ad esempio, in alcuni ordinamenti viene assicurata la presenza dei gruppi etnici negli organi costituzionali. O ancora, molto diffusa è la soluzione di tutelare la lingua attraverso il finanziamento dei principali mezzi di manifestazione del pensiero o la promozione di attività culturali e di formazione scolastica. Invero, il tema della lingua assume importanza anche per quanto concerne temi prettamente processuali. In genere, gli ordinamenti assicurano il diritto di utilizzare la propria lingua nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi.

In materia giurisdizionale, il riconoscimento del diritto all'utilizzo della propria lingua ha, quale substrato normativo, il diritto costituzionale alla difesa e al giusto processo. L'art. 24 Cost., concernente il diritto alla tutela in giudizio, prevede la possibilità di utilizzare una lingua diversa da quella italiana nei procedimenti giudiziari.

La giurisprudenza della Corte di giustizia Europea fornisce¹¹, inoltre, l'occasione per porre l'attenzione sulle problematiche connesse alla

¹¹ Ci si riferisce alla sentenza 28 novembre 1998, in causa C-274/96, Pretura di Bolzano - sez. Silandro c. Bickel e altro, in *Journal des tribunaux de droit européen*, 1999, p. 43.

possibilità, per una parte o entrambe le parti di un processo nazionale appartenenti ad una comunità dotata di lingua propria, di utilizzare tale lingua nei rapporti con le autorità giudiziarie, e più in generale, sul rapporto esistente tra tale riconoscimento ed il pieno svolgimento del diritto alla difesa.¹²

Per quanto riguarda il processo penale, il tema della lingua è governato dall'art 109 c.p.p. secondo cui gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.¹³ Il secondo comma statuisce che davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua (Cost. 6) e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nello stesso idioma sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali. In caso di inosservanza della norma è prevista la pena della nullità.

A tal proposito si richiama, per il caso specifico del Sudtirolo, Cassazione penale, sez. I, sentenza 13/10/2004 n° 3894 la quale ribadisce che il diritto all'uso della lingua madre è diritto fondamentale tutelato da Convenzioni internazionali, dalla Costituzione italiana nonché da precise

¹² G.Porcelli *“Lingua, processo e tutela dello straniero”* in Rivista trimestrale dir. proc. civ., 1999.

¹³ G. Spangher. *“Il diritto all'interprete ed al traduttore: attuata la direttiva europea”* in Cassazione Penale, 2015.

norme procedurali. Sono state garantite alla popolazione sudtirolese disposizioni speciali, destinate a salvaguardare la sua identità ed il suo sviluppo culturale ed economico. Il nuovo Statuto di autonomia del 1972, concesso dallo Stato democratico italiano dopo lunghe battaglie, costituisce o dovrebbe costituire oggi un'efficace garanzia della sopravvivenza delle minoranze linguistiche tedesca e ladina nella loro identità linguistica e culturale. Ai sensi dell'Accordo di Parigi, il citato Statuto di autonomia del 1972 costituisce infatti lo strumento teso a garantire lo sviluppo linguistico-culturale dei gruppi tedesco e ladino all'interno dello Stato italiano: peraltro, solo a maggio del 1989 è stato pubblicato il D.P.R. n. 574/1988, attuativo della speciale protezione costituzionale delle minoranze linguistiche prevista, in generale, nell'art. 6 della Costituzione e, in particolare, nell'art. 100 del d.P.R. n. 670 del 1972, sulla parificazione della lingua tedesca a quella italiana e sull'uso della lingua tedesca nella pubblica amministrazione del tribunale, della polizia, ecc.

Peraltro, si ricorda che già la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, stabilisce all'art. 6, terzo comma, lettera a), che "ogni accusato ha diritto ad essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta".

Grazie al collegamento delle norme ora richiamate con l'art. 143 c.p.p., che ad esse assicura la garanzia dell'effettività e dell'applicabilità in

concreto, il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli dev'esser considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile (v. analogamente sent. Corte Costituzionale n. 62 del 1992). E, poiché si tratta di un diritto la cui garanzia, ancorché esplicitata da atti aventi il rango della legge ordinaria, esprime un contenuto di valore implicito nel riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo (cittadino o straniero), del diritto inviolabile alla difesa (art. 24 comma II della Costituzione), ne consegue che, in ragione della natura di quest'ultimo quale principio fondamentale, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, il giudice è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell'imputato.

Di recente, grazie ad una controversa pronuncia da parte del Tribunale di Bolzano, sezione Riesame, si è nuovamente potuto ragionare sul vero significato di tale diritto. L'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso ex art. 309 c.p.p. proposto con una richiesta formulata in italiano in un processo da celebrarsi in lingua tedesca (avendo l'indagato scelto tale lingua) si poneva in contrasto con ampia giurisprudenza che aveva stabilito che il tenore del DPR 574/88 non potesse giustificare una simile pronuncia di inammissibilità. In realtà, con tempestivo ricorso in Cassazione si rilevò che il D.P.R. 574/1988 fu emanato per dare più ampia attuazione al principio

contenuto nell'art.100 comma 1 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) secondo cui, nell'ambito della tutela che l'art. 6 della Costituzione vuole sia assicurata alle minoranze linguistiche, i "cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale quanto riguarda". Per quanto riguarda il processo penale, il concreto esercizio di tale facoltà e le sue conseguenze sono disciplinati da una serie di disposizioni del citato D.P.R., che si rivolgono agli uffici e gli organi di cui all'art. 1 del decreto medesimo. Si consideri la assoluta violazione del diritto di difesa con conseguente illegittimità costituzionale qualora la normativa citata posta a tutela dell'indagato/imputato appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta venisse interpretata comprimendo il suo diritto alla difesa nel senso di obbligare lo stesso a scegliersi un difensore della medesima madre lingua, o a rinunciare alla garanzia linguistica per scegliersi liberamente il difensore. In data 13 ottobre 2004 la Corte di Cassazione (I sez., n. 18387/2004 registro generale, qui pubblicata con le motivazioni) accoglieva il ricorso, annullando l'impugnata ordinanza e rinviando gli atti per un nuovo esame al Tribunale di Bolzano.

Per quanto riguarda il processo civile si segnala Cassazione civile, sez. III, 07/11/2002, n.15634 la quale stabilisce che "laddove gli atti processuali devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana, la facoltà del

cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena di usare la propria lingua nel processo si esplica nell'onere di richiedere la traduzione degli atti processuali o l'intervento di un interprete che lo assista nella partecipazione alle attività processuali; deve quindi ritenersi inammissibile il ricorso con cui si lamenti la violazione del proprio diritto all'uso della lingua slovena nel processo se il ricorrente non indichi in esso, con sufficiente precisione in riferimento a quale attività processuale abbia fatto tale richiesta ed essa non sia stata accolta”.

Altresì Cassazione civile sez. trib., 10/06/2004, n.11038, la quale ai sensi dell'art. 122 c.p.c. prevede che l'italiano resti la lingua ufficiale del processo e deve essere usata per gli atti compiuti dal difensore della parte appartenente alla minoranza linguista, di cui quest'ultima ha però il diritto di chiedere la traduzione. Il rifiuto eventualmente opposto dal giudice non determina tuttavia, ex se, l'invalidità degli atti processuali per mancato rispetto delle norme di garanzia ricollegabili al principio dell'art. 6 cost., una tale conseguenza potendosi avere solo quando l'interessato deduca che la mancata traduzione non l'ha posto, in concreto, nelle condizioni di comprendere il contenuto di atti processuali compiuti nella lingua ufficiale, menomandolo nei propri diritti di azione e di difesa. La verifica se la parte processuale che gode della protezione conosca o meno la lingua italiana e se la mancata traduzione abbia inciso sul diritto dell'appartenente alla minoranza linguistica di agire e di difendersi nel processo è demandata, previa necessaria specifica denuncia dell'interessato, in via esclusiva al giudice del merito, di tal ché ove questi - con valutazione immune da vizi, e quindi insindacabile in sede di

legittimità - escluda un simile pregiudizio, la violazione in sé della tutela accordata dall'ordinamento interno al cittadino appartenente alla minoranza linguistica resta priva di rilevanza (cfr. Corte cost., sentenza n. 15 del 1996).¹⁴

Importante corollario, concernente sia gli appartenenti a minoranze linguistiche, sia lo straniero, è il diritto all'interprete e al traduttore durante processo. A tal proposito risulta essere rilevante richiamare, seppur succintamente, il caso *Hermi c. Italia*. Il ricorrente, un cittadino tunisino arrestato per possesso di sostanze stupefacenti, chiedeva ed otteneva il giudizio abbreviato previsto ex artt. 438 e ss. c.p.p., e veniva condannato alla pena di sei anni di reclusione. La Corte di Appello adita confermava la decisione di primo grado, dopo aver rigettato la richiesta presentata dalla difesa nel corso dell'udienza al fine di tradurre al ricorrente gli atti. L'imputato proponeva così ricorso per Cassazione in relazione alla mancata partecipazione personale dello stesso all'udienza svoltasi in appello e alla mancata traduzione in lingua araba della citazione a comparire in appello. La Corte di Cassazione respingeva il ricorso, affermando che la traduzione degli atti giudiziari nella lingua dell'accusato non era obbligatoria e che, comunque, lo stesso non aveva comunicato la propria volontà di partecipare all'udienza in appello entro il termine stabilito dalla legge, ossia 5 giorni prima dell'udienza. A seguito di ricorso proposto per violazione dell'art. 6 della CEDU in relazione ad una condanna penale emanata in lesione dei diritti di difesa, veniva

¹⁴ <https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-primi/titolo-vi/capolo-1/sezione-1/art122.html>

pronunciata dalla IV Sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo una sentenza, in data 28 giugno 2005, nella quale veniva accertata la violazione della CEDU poiché, nel caso di specie, non era possibile stabilire alcuna rinuncia inequivocabile al diritto a comparire del ricorrente all'udienza in appello, in quanto la rinuncia stessa non poteva essere desunta dalla mancata manifestazione di volontà a comparire in udienza, al contrario di quanto ritenuto dal giudice nazionale. La causa giungeva alla Grande Camera, la quale rilevava innanzitutto che la partecipazione dell'imputato al processo rappresenta un canone fondamentale del diritto ad un giusto ed equo processo. Con riferimento al caso *de quo*, la Corte ritiene che le esigenze di un processo equo, come definite dalla CEDU, non impongano la partecipazione dell'imputato al processo e che, anche volendo supporre che il ricorrente avesse avuto il diritto a comparire, egli è stato debitamente informato della data di udienza e ha rinunciato al suo diritto ad esservi presente e che, comunque, la presenza dell'imputato non avrebbe potuto infierire sui fatti di udienza. Con riguardo all'ulteriore doglianza del ricorrente, e in particolare alla presunta violazione dell'art. 6 della CEDU, nella parte in cui prevede il diritto dell'imputato di essere informato delle accuse a suo carico, occorre rilevare che l'art. 6, paragrafo 3, non esige la traduzione scritta della notifica dell'accusa e di ogni altro atto ufficiale, prevedendo il diritto all'assistenza gratuita di un interprete, e non di un traduttore. Inoltre, dagli atti di causa emerge che il ricorrente è in grado di comprendere la lingua italiana, in quanto egli stesso dichiara di aver compreso il significato del contenuto del capo d'imputazione, non

essendo dunque necessaria alcuna traduzione. La Corte precisa, inoltre, che è compito del difensore quello di informare il cliente sulle facoltà e sui diritti di cui dispone, specialmente se essi consistono in formalità poco complesse, come nel caso di specie. Alla luce di quanto affermato, i giudici di Strasburgo dichiarano non sussistente la violazione dell'art. 6 della CEDU e considerano ragionevole e non arbitraria la decisione del giudice di appello che ha ritenuto la omissione della richiesta di traduzione in udienza quale rinuncia implicita, ma inequivocabile, del ricorrente alla partecipazione al processo di grado di appello.

Nel caso in esame non si discuteva dell'appartenenza dell'imputato ad una minoranza nazionale, tant'è che non veniva invocato l'art. 14 della CEDU. Si discuteva di un altro aspetto rilevante in materia di diritti linguistici: quello dell'assistenza gratuita da parte di un interprete, ex art. 6 della CEDU. È opportuno sottolineare la differenza fra interprete e traduttore: il traduttore si occupa di tradurre atti, e quindi di scrivere atti giudiziari in una lingua diversa da quella originale. L'interprete, invece, non esercita un'attività di scrittura, bensì orale, ed ha dunque una funzione spiccatamente dibattimentale. L'interprete assicura che le parti siano poste in condizione di esercitare l'accusa e la difesa, nel processo penale, secondo il principio del contraddittorio. Il caso *de quo* è utile per comprendere la rilevanza dell'interprete, che è una figura che deve essere onnipresente nel panorama processuale internazionale, in quanto ogni soggetto deve essere messo nella condizione di poter contraddire l'altro in una lingua ad egli nota.

5. La comunità Arbëresh

L'emigrazione albanese verso l'Italia si è registrata lungo un arco di tempo piuttosto ampio sviluppandosi in varie fasi caratterizzate da diverse vicende storiche, quali ad esempio vicende militari, economiche, culturali, o politico diplomatiche.

Le prime ragguardevoli ondate migratorie si ebbero durante e dopo il periodo che vide protagonista il principe albanese Giorgio Castriota Skanderbeg, l'eroe nazionale che si oppose con le armi all'invasione ottomana. Ad onta delle incertezze relative alle date in cui si svilupparono le prime significative ondate migratorie albanesi verso l'Italia, trascurando di entrare nel merito delle diverse ipotesi che si sono formulate in merito a ciò, si suole dar per acquisito il fatto che le emigrazioni albanesi quattrocentesche in Italia si registrarono prima e dopo la morte di Skanderbeg avvenuta nel 1468.

Non vi è dubbio che con l'incalzare della penetrazione dell'esercito turco in Albania e, in generale, nei Balcani, le popolazioni d'oltre Adriatico abbiano ritenuto più vantaggiosa la fuga dalla propria terra piuttosto che subire asservimenti ai dominatori. All'esodo massiccio degli albanesi, per le ragioni precedenti, si collegano le fondazioni di casali nelle varie regioni italiane, soprattutto in Sicilia ed in Calabria (risalenti al XV secolo).

Nei decenni successivi il flusso non si arrestò, al contrario continuò senza interruzioni. Senza le caratteristiche di esodi veri e propri, da varie

fonti d'archivio si hanno notizia di spostamenti di gruppi sparsi di Albanesi che abbandonavano la Patria con la speranza di inserirsi nelle comunità costituite dai loro connazionali sul territorio italiano (XVII).

Gli insediamenti prevalenti nelle regioni del sud si intrecciano con le difficoltà economiche e sociali di quel frangente storico molte regioni meridionali italiane avviarono un processo di profonda ristrutturazione del tessuto economico-produttivo dando vita al lungo periodo delle colonizzazioni interne ovvero a politiche di ripopolamento delle campagne.

Ad inaugurare la *colonisations de fî efs abandonnés*¹⁵ contribuirono in maniera considerevole i numerosi gruppi di Albanesi che attraversarono l'Adriatico. Significativi sono gli insediamenti albanesi in Puglia che interessarono alcune aree nel Tarantino che formarono la cosiddetta Albania Tarantina (Salentina, seconda altri), quasi una sorta di entità territoriale omogenea per lingua, tradizione, costumi e fede religiosa¹⁶, in tutto identica a quelle che altrove in Italia avrebbero riscosso maggiore fortuna nei secoli successivi.¹⁷

Sulla reale consistenza numerica degli italo-albanesi non vi sono cifre sicure. Gli ultimi dati statisticamente certi sono quelli del censimento del 1997, dal quale risulta una popolazione di 197.000 persone, anche se nel

¹⁵ Ch. Klapisch-Zuber, J. Day, “*Villages désertés en Italie. Esquisse*”, in *Villages désertés et histoire économique XI-XVIII siècles*, S.E.V.P.E.N., Paris, 1965, 454.

¹⁶ E. Tomai-Pitınca, “*Istituzioni ecclesiastiche dell’Albania Tarantina*” in *Saggi e ricerche*, Congedo editore, Galatina, 1984, 12-13.

¹⁷ <http://contessioto.blogspot.com/2010/09/gli-antichi-insediamenti-in-italia.html>

1998 il Ministero dell'Interno stimava la minoranza albanese in Italia in un numero di 98.000 individui.

Per quanto concerne la distribuzione si riporta succintamente quanto segue:

1. la Calabria è la regione con la maggiore presenza di comunità arbëreshë, contando 58.425 persone. Importanti comunità arbëreshë abitano in almeno 30 comuni della regione, in particolare in provincia di Cosenza.
2. La Puglia ha solo una piccola percentuale di arbëreshë, 3 comuni e 12.816 persone concentrate in provincia di Foggia, a Casalvecchio e Chieuti, e in provincia di Taranto a San Marzano¹⁸.
3. Altre importanti comunità si trovano in Sicilia, 5 comuni, in particolare nell'area di Palermo, con 15.135 arbëreshë.
4. In Molise sono 13.877, nei comuni di Campomarino, Ururi, Montecilfone e Portocannone.
5. In Basilicata la comunità conta 8.132 persone, nei 5 comuni di San Paolo Albanese, San Costantino Albanese, Barile, Ginestra e Maschito.
6. Molto più piccole le comunità italo-albanesi della Campania, con 2.226 persone, e dell'Abruzzo, con 510 arbëreshë.

¹⁸ Il 22 maggio 2018, presso la Scuola "A. Casalini" di San Marzano (Ta), è stata proiettata per la prima volta il film lungometraggio dal titolo "Principe Demetrio Capuzzimati". Il lavoro racconta come nasce il paese di San Marzano e tutti i Comuni jonici detti Arbëria Tarantina.

Benché manchino ancora oggi dati precisi sulla consistenza numerica degli albanofoni residenti in queste aree, è lodevole e degno di attenzione il loro impegno teso alla salvaguardia delle proprie tradizioni culturali e linguistiche: gli arbëreshë parlano l'arbërisht, antica variante del toscano, dialetto albanese parlato nel sud dell'Albania e appartenente al gruppo delle lingue indoeuropee. Di pari importanza è il motto "la lingua ci unisce" degli Arbëresh sparsi nel mondo.

Il flusso migratorio verso il territorio italiano non è stato l'unico. Con il grande esodo di italiani, dopo i due conflitti mondiali, anche le comunità albanesi si sono spostate. Infatti sono presenti immigrati di etnia originaria arbëreshe negli U.S.A., in Australia, in Europa Centrale soprattutto Germania, Gran Bretagna, Belgio, Confederazione Elvetica ed altre nazioni. In questi Paesi gli albanesi hanno dato vita a focolai etnici, in albanese "*Vatre*", circoli, società, comunità, assieme ai fratelli della "diaspora", provenienti da Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo, Molise e Campania. La maggioranza degli immigrati, di etnia originaria arbëreshë, è concentrata a New York e nel New Jersey, minoranze etniche anche nell'hinterland di Detroit, a San Francisco, a Waterbury (Connecticut) dove hanno costituito aggregazioni proprie, come la N.I.A.F. (la più grande e rappresentativa); già un centinaio nel secolo scorso, oggi una sessantina oltre alle grandi comunità extra-moenia, fra cui (in Italia) Palermo, Bari, Roma, Cosenza e la stessa Potenza (in base ad una statistica B.C.A. degli anni '80 è forte di circa quattromila albanofoni delle varie aree meridionali). Una gazzetta intitolata "*Illyria*" che si stampa nel Bronx è sede coagulante di Arbëreshe lucani e

meridionali oltre che Kossovare. Di notevole rilevanza risulta, oggi, la comunità arbëreshë di Buenos Aires. Si tratta della più grande e solida comunità albanofona dell'intero continente sudamericano: 25mila sono gli arbëreshë, riuniti in associazioni, cenacoli, organi dirigenti, federazioni di emigrati, società sportive e comitati di feste popolari e serate danzanti. A Parigi si segnala l'associazione culturale pubblica, "*Koha Jone*" – Il nostro tempo- che da tanti anni pubblica avvalendosi dei contributi creativi di Ismail Kadare e di Antoine Musacchio, discendente della nobile famiglia di Berat, ma anche a nord ed a sud della Francia nuclei di arbëreshë operano, insediati da almeno una generazione, raggiungendo notevoli livelli di status in aziende locali, istituti scolastici, alberghi.¹⁹

Bisogna infine ricordare che l'Arbëresh, così diversa da regione a regione ed in continua evoluzione, dovrà servire non solo per la comunicazione quotidiana e familiare ma ricoprire anche altri ambiti più alti ed ufficiali per cui sarà richiesto l'uso di terminologia appropriata, per es. per la pubblica amministrazione, considerato che la legge 482 prevede anche la stesura degli atti comunali nella 'lingua' locale ed offrire la possibilità di soddisfare i vari livelli e registri d'uso linguistico. Come si dovrà operare? Mettere mano al lessico e creare neologismi, inventare una nuova lingua oppure attingere alla già codificata e diffusa lingua albanese standard? Allo stato attuale l'unico sistema completo, complesso, organico e versatile per l'uso scolastico ed extrascolastico ufficiale, resta la lingua albanese standard che è il solo veicolo linguistico capace di descrivere e

¹⁹ <http://www.vatrarberesh.it/biblioteca/ebooks/levatrearbereshe.pdf>

leggere la composita multiforme realtà contemporanea. Decidere diversamente potrebbe soltanto creare ancora più problemi di quanti, eventualmente, sarà possibile risolvere. La difesa delle lingue e culture meno diffuse è un arricchimento del mosaico culturale italiano ed Europeo, che deve essere costruito attraverso la sensibilità dei governi ai vari livelli, nel prosieguo di un processo di unità dell'Europa.